

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 / 2019

OGGETTO: STRALCIO CARTELLE INFERIORI A 1000 EURO

Secondo il disposto dall'articolo 4 del Decreto Fiscale n. 119/2018 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019) alla data del 31 dicembre 2018 l'Agenzia delle Entrate Riscossione dovrebbe aver provveduto ad annullare le cartelle risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 fino a 1.000 euro.

La verifica dell'annullamento

La disposizione normativa richiamata non prevedeva l'invio di alcuna comunicazione al contribuente al fine di rendere noto al medesimo l'avvenuto stralcio del debito a suo carico, pertanto, quest'ultimo allo scopo di verificare in concreto l'avvenuta

cancellazione del carico dovrà necessariamente controllare, di propria iniziativa, l'effettiva esecuzione dello stralcio ad opera dell'Agente della Riscossione.

Verifica che potrà avvenire direttamente presso gli uffici dell' Agenzia delle Entrate Riscossione presenti sul territorio o più agevolmente consultando il dettaglio dei debiti a suo carico e l'avvenuto stralcio degli stessi comodamente da casa all'interno della propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Stralcio per i contribuenti aventi in corso una rateizzazione ex art. 19 del DPR 602/73

Si fa presente che anche i contribuenti che avevano in corso una rateizzazione ex art. 19 del DPR 602/73 beneficiavano dello stralcio dei carichi previsto dall'art. 4 del DL 119/2018.

Quest'ultimi, pertanto, laddove la dilazione in corso avesse avuto ad oggetto sia carichi oggetto di stralcio sia carichi esclusi dal medesimo, al fine di non effettuare pagamenti in misura maggiore rispetto al residuo dovuto, ad oggi possono richiedere all'Agente della Riscossione il

ricalcolo del piano di dilazione espunto dai debiti oggetto di stralcio evitando, in tal modo, successivi rimborsi o pagamenti in acconto di altri debiti.

Le eventuali somme già versate sui carichi poi stralciati, invece, come previsto dalla norma, avranno un trattamento differenziato a seconda che il pagamento sia avvenuto prima o dopo rispetto al 24 ottobre 2018.

Infatti, le somme versate in data anteriore al 24 ottobre resteranno definitivamente acquisite. Le somme versate in data successiva, invece, verranno imputate alle rate già scadute o in scadenza riferite ad altri carichi ovvero in mancanza di esse (ad esempio se la dilazione aveva ad oggetto solo carichi fino a mille euro o se intanto i debiti di importo superiore sono stati interamente saldati) saranno rimborsate ai contribuenti.

Stralcio per carichi oggetto della rottamazione bis

Si rammenta, infine, che hanno formato oggetto di stralcio anche i carichi al di sotto dei mille euro rientranti in una precedente richiesta di rottamazione ai sensi del DL 148/2017 tuttavia in questo caso, diversamente da quanto avviene in caso di rateizzazioni ex art. 19 DPR 602/73, sarà direttamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione ad inviare al contribuente il nuovo piano dei pagamenti post stralcio senza che, a tal fine, sia necessario presentare apposita istanza.

Anche in questa fattispecie le somme già versate, entro il 23 ottobre 2018 saranno da ritenere definitivamente acquisite. Le somme versate in data successiva, invece, verranno imputate ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata (rottamazione bis) e ai debiti scaduti o in scadenza.

In assenza di ulteriori debiti le somme saranno rimborsate al contribuente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

Ronciglione, 10/01/2019

SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI

